

## DICHIARAZIONI

---

### **Credito d'imposta per erogazioni alla cultura nel modello Redditi SC 2017**

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 1 del D.L. 83/2014](#), noto come decreto "Cult-Turismo", è stato istituito un **credito d'imposta** in favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art-bonus**". Tale credito d'imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli istituti e **dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle **fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione**;
- per la realizzazione di **nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi dell'[articolo 17 del D.L. 189/2016](#), il **credito d'imposta** spetta anche per le **erogazioni liberali effettuate** a decorrere dal 19 ottobre 2016:

- a favore del **Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al [D.Lgs. 42/2004](#);
- per il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i **soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d'imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato a regime dalla Legge 208/2015 e spetta nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in

denaro ma effettuate entro **specifici limiti** diversi a seconda della tipologia di contribuente che fa l'erogazione:

- **entro il 15% del reddito imponibile**, se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale**.
- **entro il 5 per mille dei ricavi**, per i **titolari di reddito d'impresa**. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all'[articolo 85](#) e all'[articolo 57 del Tuir](#).

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta **non spettano le deduzioni** di cui all'[articolo 100, comma 2, lettere f\) e g\)](#) del Tuir. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

#### Il credito di imposta:

- è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo;
- è **utilizzabile**, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione con modello F24 a decorrere **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato**, con il codice **tributo 6842**;
- **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di **interessi passivi deducibili** dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 61 del Tuir](#);
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 109, comma 5, del Tuir](#);
- **non è soggetto** ai limiti previsti dall'[articolo 1, comma 53, della L. 244/2007](#) e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- **non si applica il limite generale di compensabilità** dei crediti di imposta e contributi di cui all'[articolo 34 della L. 388/2000](#), pari a 700.000 euro.

Nel caso di società di capitali che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta erogazioni liberali sarà necessaria la compilazione del **quadro RU** del modello Redditi SC 2017.

**SEZIONE I**
**Crediti d'imposta**

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Anno presentazione istranza					
<b>RU1</b>		1	3					
<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00					
<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00					
<b>RU5</b> Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 ) 3 ,00		1	2					
<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00					
<b>RU7</b> Credito utilizzato Ritenute IVA (Periodo e account) IVA (Saldo) IRES (Accounti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP		2	3	4	5	6	7	,00
<b>RU8</b> Credito d'imposta riversato								,00
<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	1	,00	Ad. 43 dec. D.P.R. 602773	2	,00		
<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00

Il credito deve essere identificato con il **codice "A3"** da indicare alla colonna 1 del rigo RU1.

Potranno poi essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12, e, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al **65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 entro il limite del 5 per mille dei ricavi**.

Seminario di specializzazione  
**REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE  
 CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)